REGOLAMENTO (CEE) N. 3495/86 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 1986

relativo all'apertura a titolo autonomo, per il 1986, di un contingente tariffario eccezionale per l'importazione di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, alla luce della situazione sui mercati delle carni bovine all'interno e al di fuori della Comunità ed in funzione dell'interesse della Comunità a mantenere relazioni commerciali armoniose con i paesi terzi, è opportuno aprire a titolo autonomo, per il 1986, un contingente tariffario comunitario eccezionale per l'importazione al dazio del 20 % di 8 000 tonnellate di carni bovine di qualità pregiata, fresche, referigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'accesso uguale e continuo di tutti gli operatori interessati della Comunità al suddetto contingente e l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per il suddetto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del volume previsto; che, a tale scopo, è opportuno istituire un sistema di utilizzazione dèl contingente tariffario comunitario basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

considerando che le modalità d'applicazione di queste disposizioni devono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto, per il 1986, un contingente tariffario comunitario, eccezionale per l'importazione di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune.

Il volume totale di tale contingente, espresso in peso del prodotto, ammonta a 8 000 tonnellate.

2. Nell'ambito di detto contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare:

— le disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti e
— le disposizioni relative al riconoscimento del documento che rende possibile la verifica delle garanzie di cui al primo trattino,

sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. LUCE

(1) GU n. C 181 del 19. 7. 1986, pag. 6.
(2) Parere reso il 20 ottobre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.